



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DELEGATO:

“Statuto - Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.A.”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

il presente Decreto Delegato è emanato in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 8 – bis, del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, ai sensi del quale *“Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con apposito decreto delegato lo Statuto della I.G.R.C.”*.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dal citato Decreto Delegato n. 126/2020, a seguito dell’avvenuta trasformazione di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. (BNS) in Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. (SGA) e della conseguente nuova *mission* alla stessa attribuita, era stato previsto che, nelle more della costituzione dell’apposito soggetto cessionario delle attività cartolarizzate di BNS, fosse costituita una società denominata *“Istituto per la Gestione e il Recupero Crediti – I.G.R.C.”* a partecipazione inizialmente interamente pubblica, che avrebbe dovuto svolgere attività di *servicer* sia per conto della menzionata società veicolo sia per conto di altri soggetti finanziari sammarinesi ovvero esteri.

Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30 agosto 2021 n. 157 *“Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti”*, la costituenda società I.G.R.C. è stata individuata quale *Servicer*, costituito, regolato ed incaricato [dal Veicolo di Sistema] per la gestione degli attivi bancari incluso il recupero dei crediti dubbi ceduti dagli Originator al Veicolo di Sistema, ai sensi del citato Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 e successive modifiche.

In considerazione dell’esigenza di poter, quindi, procedere alla prevista costituzione di IGRC, con il presente Decreto Delegato il Congresso di Stato ne ha adottato il relativo Statuto, contenente disposizioni specifiche sulle attività dallo stesso svolte, sul corretto funzionamento dei relativi organi nonché sui rapporti tra i soci.

Di seguito, le disposizioni statutarie più rilevanti:

- **l’articolo 3** (oggetto sociale), allorché è previsto che IGRC svolga per conto della “Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.”, del “Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione”, di SPV, di banche, di altre imprese finanziarie sammarinese o estere, gestione, tutela e recupero dei crediti, per conto terzi, le attività di seguito indicate:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- riscossione di crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (attività di *servicing*);
 - attività di concessione di finanziamenti, finalizzata a una più efficiente attività di gestione e recupero dei crediti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
 - gestione degli attivi bancari o attività, cartolarizzati;
- **l'articolo 4** (capitale sociale), laddove è prevista, tra l'altro, una distinzione delle azioni per categorie, in linea peraltro con quanto disposto dell'art. 24 della Legge 47/2006 e ss, che fa espresso riferimento alla possibilità di prevedere in statuto diverse categorie di partecipazioni (rispetto alle ordinarie). In considerazione di ciò, all'Ecc.ma Camera, che partecipa inizialmente in via totalitaria al capitale sociale, sono attribuite Azioni di tipo A, mentre agli altri potenziali acquirenti individuati dallo Statuto (cfr. banche sammarinesi, società nazionali o estere che svolgono attività di *servicing* in maniera professionale e/o da altri investitori istituzionali che intendano aderire al progetto di gestione accentrata degli attivi cartolarizzati costituiti da crediti dubbi, comprensivi delle originarie garanzie e dei beni conseguiti in esito alle attività di recupero o riscossione nel frattempo avviate), sono riservate Azioni di tipo B. Tali categorie di azioni A e B sono portatrici di diversi diritti, avuto presente le previsioni di cui al Decreto Delegato 126/2020.

Per quanto concerne le regole organizzative del procedimento decisionale relativo alle singole categorie di azioni A e B, si rappresenta che, per non complicare il procedimento assembleare è stato previsto un unico iter deliberativo con un unico verbale, nel corso del quale, pertanto, si terranno le determinazioni assunte anche dalle varie tipologie di azioni.

Le assemblee speciali (ossia delle Azioni A o B) sono, invece, previste all'ultimo comma dell'**articolo 9** per le sole deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni.

- **l'articolo 5** (*circolazione delle azioni*), laddove è previsto che per l'ingresso di nuovi potenziali acquirenti, titolari di Azioni B, è necessario il gradimento dello Stato.
- **l'articolo 12** (*Consiglio di Amministrazione*) che prevede che la Società I.G.R.C. S.p.A sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati, in sede di costituzione, dal Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato. Tale disposizione prevede inoltre che, a seguito dell'ingresso di altri azionisti nel capitale sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione siano nominati dall'Assemblea. In proposito è previsto che 1 amministratore sia nominato con il solo voto favorevole dello Stato, quale titolare di Azioni A. Tale Amministratore deve risultare, in possesso, oltre ai requisiti di Legge, anche di quelli di cui al comma 7, dell'articolo 5, del Decreto Delegato del 27 luglio 2020, n. 126, e allo stesso sono attribuite specifiche funzioni. E' altresì stabilito che n. 4 amministratori sono nominati con il solo voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B.
- **l'articolo 17** (*Collegio Sindacale*) che stabilisce che i membri del Collegio Sindacale sono tre, compreso il Presidente, e che gli stessi sono nominati dal Consiglio Grande e Generale con la



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

maggioranza dei due terzi. Tale disposizione prevede, altresì, che a seguito dell'ingresso di altri azionisti nel capitale sociale di I.G.R.C. S.p.A., i componenti del Collegio Sindacale sono nominati con il voto favorevole del titolare di Azioni A, come previsto dal precedente articolo 4.

- **l'articolo 23** (Adozione), che nel prevedere che lo Statuto di IGRC sia adottato con decreto delegato del Congresso di Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 8bis del Decreto Delegato 27 luglio 2020, n. 126, stabilisce, altresì, che le successive deliberazioni di modifica delle disposizioni statutarie saranno adottate in ossequio alle regole di statuto vigenti e con il voto favorevole del titolare di Azioni A.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -